

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE.....	2
1.1) REQUISITI PER L'ACCESSO.....	2
2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO.....	3
2.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	3
2.2) CONFERIMENTO PLURIENNALE.....	3
2.2.1) <i>Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione</i>	5
2.3) CONFERIMENTO ANNUALE.....	7
2.3.1) <i>Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione</i>	8
2.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELLA DELIBERA N°167/05.....	10
3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE.....	11
4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA.....	12
4.1) DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA (FASE 1)	12
4.2) ASSOCIAZIONE DEI CD ALLA CAPACITÀ DI VOLUME DISTRIBUITA (FASE 2)	15
5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	17
5.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	18
5.2) PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE	18
5.3) PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	19
5.3.1) <i>Riassegnazione</i>	21
5.3.2) <i>Definizione della capacità conferita</i>	22
5.4) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE	23
6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ.....	24
6.1) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE RESA DISPONIBILE DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 2.1.....	24
6.2) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON UTILIZZATA DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 5.1.....	24
7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE	25
7.1) DEFINIZIONI	25
7.2) NOTIFICA	26
7.3) EFFETTI.....	26
8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT	26
8.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	26
8.2) DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....	26
8.3) RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE.....	27
8.4) CONFERIMENTO	28
9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI	29

1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

L'accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del Terminale di Panigaglia è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

1.1) Requisiti per l'accesso

I soggetti che intendono richiedere l'accesso al Terminale di Panigaglia dovranno, alla data prevista per la richiesta:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione, ossia di un contratto di acquisto di GNL con consegna, presso il Terminale di Panigaglia, della quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta la capacità di rigassificazione.

Se il punto di consegna del contratto di acquisto è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto funzionali a rendere disponibile al Terminale di Panigaglia la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso il Terminale stesso. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, presso il Terminale di Panigaglia, la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso tale Terminale;

- b) disporre di Navi metaniere autorizzate da GNL Italia per la discarica, presso il Terminale di Panigaglia, del GNL oggetto dei contratti di importazione di cui sopra;
- c) essere autorizzati, qualora il contratto di importazione del GNL abbia durata pari ad almeno un anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di GNL prodotto in paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare che il paese in cui è prodotto il GNL appartiene all'Unione Europea.

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l'effettuazione del servizio base di tipo continuativo è costituito dal possesso:

- di un "rating" creditizio, o in sua assenza, della garanzia finanziaria di cui rispettivamente ai punti a) e b) del paragrafo 1.1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni";
- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l'effettuazione del servizio base di tipo spot è costituito dal possesso:

- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo “Descrizione dei servizi”.

2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in $\text{mc}_{\text{liq}}/\text{anno}$, per il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo presso il Terminale di Panigaglia:
 - i) disponibile a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;
 - ii) che è resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - iii) che è resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) approdi effettuabili presso il Terminale:
 - i) disponibili a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;
 - ii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - iii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

La capacità di rigassificazione viene conferita ai soggetti in possesso dei requisiti definiti al precedente paragrafo 1.1, per periodi pari ad un Anno Termico (conferimento annuale) o più Anni Termici (conferimento pluriennale), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Delibera n°167/05.

2.2) Conferimento pluriennale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere:

- a) capacità di volume, espressa in $\text{mc}_{\text{liq}}/\text{anno}$, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella dei contratti di importazione);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di richiedere nel corso del processo pluriennale, per ciascun Anno Termico, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05).

Le richieste di capacità di rigassificazione devono prevedere capacità di volume e numero di approdi non nulli per ciascun Anno Termico del periodo per cui è richiesto il servizio di rigassificazione, ed in particolare capacità di volume e numero di approdi non nulli per il primo Anno Termico del quinquennio.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali diversi da quelli di cui al precedente punto i).

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * V_{n_i} \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

V_{n_i} dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

2.2.1) Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base pluriennale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, con un anticipo di due anni rispetto all'Anno Termico in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in $m^3_{liq}/$ anno di GNL, richiesta per ciascun Anno Termico;
- b) il numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in mc_{liq}/anno, e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale/succursale Italiana di banca estera, per un importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento annuale di cui al successivo paragrafo 2.3, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione, della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia

procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resasi disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione si conclude entro il 1° agosto di ogni anno.

2.3) Conferimento annuale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere, per l'Anno Termico successivo:

- a) capacità di volume, espressa in mc_{liq}/anno, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo annuale, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- iii) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

A ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero ancora sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ed annuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

A ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * V_{n_i} \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

V_{n_i} dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

2.3.1) Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base annuale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico, devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, relativamente all'Anno Termico successivo, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in mc_{liq} /anno di GNL, richiesta per l'Anno Termico successivo;
- b) il numero di approdi richiesto per l'Anno Termico successivo, coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in mc_{liq} /anno, e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo

annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale/succursale Italiana di banca estera, per di importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento pluriennale di cui al precedente paragrafo 2.2, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resasi disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento annuale della capacità di rigassificazione si conclude entro il 1° agosto di ogni anno.

2.4) Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05

Qualora risulti che il volume di GNL consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso sia inferiore alla capacità di volume conferita nell'ambito dei precedenti processi di conferimento pluriennali, il medesimo Utente rende disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi, per ciascun Anno Termico per il quale egli sia titolare di capacità conferita di cui al precedente paragrafo 2.2, la capacità di rigassificazione individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in m_{Clq} /anno, pari a:

$$V_{prio} - V_{cons}$$

dove:

V_{prio} è la capacità di volume conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali;

V_{cons} è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso, determinato come somma di:

- volumi consuntivati relativamente ai mesi da ottobre a maggio dell'Anno Termico in corso, includendo il volume di GNL che l'Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 7;
- Programma Mensile delle Consegne di GNL per i mesi da giugno a agosto;
- capacità distribuita nel mese di settembre ai sensi del successivo paragrafo 4.1.

Nel caso in cui l'Utente sia titolare di contratti pluriennali ed annuali il volume consegnato verrà attribuito prioritariamente ai contratti di tipo pluriennale.

- b) numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all'intero inferiore pari a:

$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$

dove:

V_{conf} è la capacità di volume complessivamente conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento;

N_{conf} è il numero di approdi complessivamente conferito all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento.

Per ciascuno degli Anni Termici per il quale l'Utente sia titolare di capacità conferita su base pluriennale, qualora la differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, risulti inferiore a V_{cons} così come sopra definito, l'Utente renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, una capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e V_{cons} così come sopra definito.

3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

Entro il 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), a valle del processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, GNL Italia e i soggetti cui è stata conferita capacità procedono alla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione entro il termine sopra indicato, comporterà l'applicazione al richiedente di una penale pari al 20% del corrispettivo annuale di impegno $Cqs \cdot QS$ (Cqs è il corrispettivo unitario di impegno

associato ai quantitativi contrattuali di GNL e QS è definito come somma della capacità di rigassificazione per cui l'Utente si è impegnato alla stipula del Contratto di Rigassificazione).

Nel caso in cui il richiedente sottoscriva il Contratto di Rigassificazione con impegni inferiori a quelli indicati nel/i documento/i di conferma, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate e non sottoscritte e la somma delle capacità confermate.

GNL Italia non sottoscriverà alcun Contratto di Rigassificazione con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l'esito del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita. I soggetti cui è stata conferita capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo, sono tenuti a partecipare a tale processo, secondo le modalità di seguito definite. Tale processo si articola in due fasi distinte.

4.1) Distribuzione della capacità conferita (Fase 1)

La prima fase prevede la distribuzione, da parte degli Utenti, della capacità di rigassificazione conferita per l'Anno Termico successivo in ciascun mese dell'Anno Termico stesso.

Ciascun Utente richiede la distribuzione della capacità di volume per i mesi dell'Anno Termico successivo, nel rispetto dei seguenti vincoli:

$$\begin{aligned}
 a) \quad V_{mi} &= \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{mi} + Z \\
 V_{ti} &= \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{ti} + 1,25 * Z \\
 V_{si} &= \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{si} + 1,5 * Z
 \end{aligned}$$

dove:

- $V_{annuale}$ capacità annuale di volume conferita;
- V_{m_i} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascun mese i ;
- V_{t_i} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei quattro trimestri i (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);
- V_{s_i} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei due semestri i (ott-mar/apr-set);
- gft_{anno} numero di giorni di funzionamento del Terminale per l'Anno Termico;
- gft_{m_i} numero di giorni di funzionamento del Terminale per il mese i ;
- gft_{t_i} numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei quattro trimestri i (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);
- gft_{s_i} numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei due semestri i (ott-mar/apr-set);
- Z valore compreso tra $-60.000 \text{ m}^3_{liq}$ e $+60.000 \text{ m}^3_{liq}$;

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

b)
$$\sum_{K=1}^n V_{m_i}^K \leq V_{m_i}^T$$

dove:

- $V_{m_i}^K$ capacità di volume richiesta dall'Utente k per ciascun mese i ;
- $V_{m_i}^T$ capacità di volume del Terminale per ciascun mese i , pari alla capacità giornaliera di cui al paragrafo 3.3 del capitolo "Descrizione del terminale di GNL e della sua gestione" moltiplicata per gft_{m_i}
- n numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese i .

Per ciascun mese i in cui la condizione di cui al punto b) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione della capacità di volume formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese i nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto b), GNL Italia provvederà a:

- suddividere gli Utenti che abbiano richiesto la distribuzione della capacità in due gruppi:
 - un primo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese i una flessibilità $Z \leq 0$;
 - un secondo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese i una flessibilità $Z > 0$;

- confermare le richieste di distribuzione degli Utenti appartenenti al primo gruppo;
- distribuire per ciascun Utente appartenente al secondo gruppo un valore di capacità di volume pari a:

$$\frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} * gft_{mi}$$

- ordinare gli Utenti appartenenti al secondo gruppo per valori crescenti di flessibilità Z , così come risultante dalla distribuzione richiesta dagli Utenti stessi. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo stesso valore di flessibilità Z , la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.
- distribuire le flessibilità Z degli Utenti in base all'ordine di priorità di cui sopra, fino al raggiungimento di V_{mi}^T , secondo l'algoritmo di seguito riportato:
 - se $Z_{mi}^k \leq (V_{mi}^T - V_{mi}^D)$ verrà distribuito all'Utente k tutto il valore di Z ;
 - se $Z_{mi}^k > (V_{mi}^T - V_{mi}^D)$ verrà distribuito all'Utente k la quota del valore di Z , pari alla differenza tra la V_{mi}^T ed il V_{mi}^D ;

dove:

Z_{mi}^k flessibilità Z dell'Utente k per il mese i , così come risultante dalla distribuzione richiesta dall'Utente stesso;

V_{mi}^D capacità complessivamente distribuita per il mese i , comprensiva delle flessibilità Z già distribuite.

Le flessibilità Z_{mi}^k che non sia stato possibile distribuire nei mesi richiesti dagli Utenti, saranno distribuite nei mesi in cui vi sia ancora capacità disponibile, secondo quanto di seguito indicato.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione di capacità di volume non siano state soddisfatte per valori crescenti della media dei valori assoluti di flessibilità Z , così come risultanti dalle distribuzioni della capacità di volume richieste dagli Utenti stessi per l'Anno Termico. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo stesso valore della media dei valori assoluti di flessibilità Z , la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico la capacità non ancora distribuita, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione della capacità conferita mediante sorteggio. La capacità di ciascuno di tali Utenti, verrà distribuita da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine della distribuzione della capacità di volume, ciascun Utente richiede la distribuzione del numero di approdi per i mesi dell'Anno Termico successivo.

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

$$c) \quad \sum_{K=1}^n NA_{mi}^K \leq NA_{mi}^T$$

dove:

NA_{mi}^K numero di approdi richiesto dall'Utente k per ciascun mese i;

NA_{mi}^T numero di approdi effettuabili presso il Terminale per ciascun mese i, pari all'intero inferiore del rapporto tra gft_{mi} e 2;

n numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese i.

Per ciascun mese i in cui la condizione di cui al punto c) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione del numero di approdi formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese i nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto c), GNL Italia provvederà a distribuire gli approdi pro-quota, arrotondando all'intero inferiore, sulla base della capacità di volume distribuita in ciascun mese.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione degli approdi siano state ridotte mediante sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico gli approdi non ancora distribuiti, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente, GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione degli approdi mediante sorteggio. Gli approdi di ciascuno di tali Utenti, verranno distribuiti da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine del processo di distribuzione della capacità conferita, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

La capacità di volume e gli approdi distribuiti di ciascun Utente in ciascun mese dell'Anno Termico, così come risultanti dal processo descritto al presente paragrafo, costituiranno la base per il processo di cui al successivo paragrafo 4.2.

4.2) Associazione dei Cd alla capacità di volume distribuita (Fase 2)

Tale fase è finalizzata a:

- a) esprimere la capacità di volume, distribuita dall'Utente in ciascun mese dell'Anno Termico successivo, in Cd e/o frazioni di Cd;

- b) associare tali Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario di ciascun mese, limitatamente ai giorni di funzionamento del Terminale nel mese stesso.

Nel corso del mese di agosto, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo devono comunicare a GNL Italia per ciascun mese del trimestre ottobre, novembre e dicembre la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario.

Successivamente, nel corso di ciascun mese M, fino al mese di maggio compreso, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo, devono comunicare a GNL Italia per il mese M+4 la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario per lo stesso mese M+4.

La richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario dovrà essere predisposta nel rispetto dei seguenti vincoli:

- non è ammessa l'indicazione di una sola data singola;
- due sequenze di date non consecutive devono essere intervallate da almeno due* non indicate nell'elenco;
- ogni sequenza di date può contenere al massimo una frazione di Cd posizionata all'inizio o alla fine della stessa.

Per ciascun mese *i* in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario formulate dagli Utenti.

Per ciascun mese *i* in cui vi sia l'indicazione almeno di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà - alla presenza degli Utenti cui risulti distribuita capacità nel mese - ad associare ai giorni di calendario i Cd e/o le frazioni di Cd, secondo la modalità di seguito descritta, che preserva la continuità delle sequenze di date e minimizza le date singole libere presenti all'interno del mese.

- Gli Utenti verranno ordinati mediante sorteggio ed a ciascuno verrà associato un numero identificativo progressivo.
- Le sequenze caratterizzate da soli Cd interi, a partire dalla più lunga, verranno associate ai giorni di calendario prioritariamente rispetto a quelle caratterizzate da Cd interi e frazionati, che verranno associate successivamente sempre a partire dalla più lunga.
- Per ciascun Utente, sulla base del numero identificativo progressivo, verranno associate ai giorni di calendario due sequenze intere, una a partire dal primo giorno disponibile dall'inizio del mese ed una, in ordine temporale inverso, a partire dal primo giorno disponibile dalla fine del mese, fino alla completa associazione di tutte le sequenze intere. Una volta associate tutte le sequenze intere di tutti gli Utenti, si procede ad associare le sequenze caratterizzate da Cd interi e frazionati con le stesse modalità.

* Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il numero di **due** è sostituito con **tre**.

- Per primo giorno disponibile si intende anche un giorno di calendario caratterizzato dalla presenza di una frazione di Cd; in tal caso la sequenza verrà riadattata in modo da non lasciare capacità inutilizzata nel primo giorno disponibile.
- Gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato al precedente punto b), saranno inseriti nel processo, associando ai giorni di calendario la capacità di cui dispongono in sequenze da 35.000 m³liq **, ad eccezione dell'ultima sequenza che sarà determinata sulla base del valore di capacità residuo.

Nel caso in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte degli Utenti che abbiano provveduto a comunicare quanto richiesto al precedente punto b), ma vi sia almeno un Utente che non abbia provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato allo stesso punto b), GNL Italia provvederà a:

- confermare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario formulate dagli Utenti che abbiano provveduto a comunicare le tali richieste nei tempi e nei modi previsti;
- ordinare, mediante sorteggio, gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario nei tempi e nei modi previsti;
- associare, per ciascuno degli Utenti di cui al punto precedente, nell'ordine individuato, la capacità di cui dispongono ai giorni di calendario residui, a partire dalla prima data disponibile.

Al termine del processo sopra descritto, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Entro il 15 settembre, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato.

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere nel corso dell'Anno Termico:

- a) capacità di volume, espressa in m³liq/anno, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o

** Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il valore di 35.000 m³liq è sostituito con 36.000 m³liq.

più Contratti di Rigassificazione, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento ad Anno Termico avviato, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05);

- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad Anno Termico avviato è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in m_{Clq} , del GNL presso il Terminale di Panigaglia:
 - i. disponibile a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.
 - ii. che è resa disponibile da un Utente, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.
 - iii. che non risulta utilizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2, espressa in m_{Clq} /mese.
- b) approdi effettuabili presso il Terminale di Panigaglia:
 - i. disponibili a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;
 - ii. che sono resi disponibili dagli Utenti, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05;
 - iii. che non risultano utilizzati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2.

5.2) Priorità di assegnazione

Il conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;

- b) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- c) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

5.3) Processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese M-2, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento.

Le richieste di conferimento ad Anno Termico avviato devono pervenire entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M-1 e devono indicare:

- la capacità di volume, espressa in mc_{liq} , di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, precisando i mesi per i quali se ne richiede l'utilizzo e qualora sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, le date di calendario associate alla capacità richiesta;
- la capacità di cui al punto iii) del paragrafo 5.1, espressa in mc_{liq} ;
- gli approdi richiesti coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto e la durata del contratto di importazione, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia l'autorizzazione a comunicare il proprio nominativo agli altri soggetti, con equivalente grado di priorità, che abbiano richiesto una o più unità Cd e/o frazioni di unità Cd coincidenti con quelli indicati dal soggetto richiedente.

Nel corso del mese M-1 GNL Italia provvede:

- I. in relazione alle richieste aventi per oggetto la capacità di cui alla lettera a), punti i) e ii), del paragrafo 5.1:
 - per i mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
 - a) a conferire le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste da un solo soggetto richiedente;
 - b) a comunicare le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste ma conferite ad altro soggetto richiedente caratterizzato da un più elevato grado di priorità e a comunicare le eventuali unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1;
 - c) a comunicare a ciascun soggetto richiedente le unità Cd e/o frazioni di unità Cd da lui richieste che saranno oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1, in quanto richiesti da più soggetti con equivalente grado di priorità; GNL Italia provvederà inoltre a comunicare, per ciascuna di tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd, il nominativo degli altri soggetti richiedenti.
 - per i mesi in cui non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
 - d) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. GNL Italia conferisce prioritariamente la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1. Nel caso in cui la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1 non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a), punto ii) del paragrafo 5.1. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.
- II. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1
 - e) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità disponibile GNL Italia provvederà a conferire la capacità disponibile secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso di cui sopra. La capacità conferita sarà oggetto del processo di definizione di cui al successivo paragrafo 5.3.2.
- III. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a), punti i e ii) del paragrafo 5.1, per le quali non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di

definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2 e che non sia stato possibile soddisfare ai sensi di quanto indicato al precedente punto I, GNL Italia conferisce l'eventuale capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1 disponibile a valle del conferimento di cui al precedente punto II.

IV. a conferire gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta di cui al precedente punto 1:

$$\sum_{i=1}^n N_i * Vn_i \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

Vn_i dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta al precedente punto a);

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 5.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

5.3.1) Riassegnazione

Nel corso del mese M-1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 sono tenuti a partecipare al processo di riassegnazione.

La mancata partecipazione da parte del soggetto richiedente costituirà rinuncia alla richiesta di conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto della riassegnazione.

Nell'ambito del processo di riassegnazione non può essere conferito ai soggetti richiedenti un numero di unità Cd e/o frazioni di unità Cd superiore alle richieste non soddisfatte.

Fase 1

Hanno diritto a partecipare alla Fase 1 del processo di riassegnazione i soggetti di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3.

Il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al precedente punto c), tramite presentazione del relativo elenco entro l'inizio del processo di riassegnazione.

Il conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3 viene effettuato, per ciascun mese dell'Anno Termico, mediante:

1. assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora a seguito di rinuncia da parte degli altri soggetti richiedenti, le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano più oggetto di richiesta multipla;
2. sorteggio qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd continuino ad essere oggetto di richiesta multipla.

Al termine dei sorteggi le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili potranno essere richieste nell'ambito della successiva Fase 2 del processo di riassegnazione.

Fase 2

Oggetto della Fase 2 è il conferimento di unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione.

Hanno diritto a partecipare alla Fase 2 del processo di riassegnazione i soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 le cui richieste non siano state soddisfatte. Tali soggetti devono richiedere le unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione, dando indicazione delle date di calendario associate alla capacità richiesta.

GNL Italia provvederà a conferire tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd:

1. mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla;
2. nel rispetto delle priorità di cui al precedente paragrafo 5.2, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla;
3. mediante sorteggio, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla da parte più soggetti con equivalente grado di priorità.

5.3.2) Definizione della capacità conferita

Nel corso del mese M-1, a valle della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL, GNL Italia provvederà a comunicare a ciascun soggetto, a cui è stata conferita capacità di volume di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1, le date di calendario associate alle unità Cd o frazioni di unità Cd oggetto del processo di definizione della capacità.

Ciascun soggetto che partecipa al processo di definizione della capacità conferita dovrà presentare l'elenco delle date a cui chiede vengano associate le unità Cd o frazioni di unità Cd di capacità conferita, pena la rinuncia alla capacità conferita di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1.

L'associazione della capacità conferita espressa in unità Cd e/o frazioni di unità Cd ad una data di calendario del mese M viene effettuata mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla oppure mediante sorteggio, eseguito alla presenza dei soggetti

richiedenti, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla.

Le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili al termine dei sorteggi potranno essere oggetto di definizione da parte dei soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte.

Qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano ancora oggetto di richiesta multipla si procederà nuovamente a sorteggio.

Al termine del processo di definizione della capacità conferita di cui al presente paragrafo, il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd, così come definite in esito a tale processo.

5.4) Sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell'addendum al Contratto di Rigassificazione esistente dovrà avvenire entro il 7° (settimo) giorno lavorativo precedente il mese M, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzie bancarie di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell'addendum al Contratto di Rigassificazione esistente, limitatamente alla capacità di cui al punto iii) lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, dovrà avvenire entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzie bancarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione da parte del soggetto richiedente entro i termini sopra indicati determinerà la rinuncia al conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

Qualora uno o più soggetti richiedenti rinuncino totalmente o parzialmente alla capacità conferita, GNL Italia provvederà ad offrire tale capacità nell'ambito dei successivi processi di conferimento.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l'esito del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ

6.1) Capacità di rigassificazione resa disponibile di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, resa disponibile a GNL Italia da uno o più Utenti e sottoscritta, mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, da altro Utente, passerà in capo a quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste al presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, la quota di capacità C_{NT}^K pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

C_{RD}^K è la capacità resa disponibile dall'Utente k ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05;

C_S^J è la di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 2.1 oggetto del Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j, risultante dal processo di conferimento della capacità di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la C_{NT}^K di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

La capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1 che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e annuali rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia resa disponibile; a tal fine GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente, entro la fine del mese di agosto, la capacità che rientra nella disponibilità dell'Utente stesso.

6.2) Capacità di rigassificazione non utilizzata di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non utilizzata da uno o più Utenti e sottoscritta mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione da altro Utente, passerà in capo a

quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste nel presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, la quota di capacità C_{NT}^K pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

C_{RD}^K è la capacità non utilizzata dall'Utente k ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05;

C_S^J è quota di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 oggetto di Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j risultante dal processo di conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 5.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, sia titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la C_{NT}^K di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

In relazione alla capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi da uno o più Utenti, ma non sottoscritta da altro Utente mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, l'Utente che l'abbia resa disponibile:

- sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla quota di capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non sottoscritta da altro Utente;
- non avrà la disponibilità della capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1.

7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE

7.1) Definizioni

Ai soli fini di quanto previsto nel presente capitolo al paragrafo 2.4, in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza - non imputabile alla Parte che lo invoca - tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

7.2) Notifica

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore del tipo indicato al paragrafo 7.1, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas inviando l'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia, contenente l'indicazione di:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- la durata prevista dell'evento;
- le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;
- le azioni poste in essere per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

7.3) Effetti

Fatto salvo quanto espressamente indicato al precedente paragrafo 7.1, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e l'impresa di rigassificazione, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.

8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento, effettuato nel mese M-1 o nel mese M, è la ricezione di una scarica di GNL nel mese M, la successiva rigassificazione e l'immissione in rete del quantitativo rigassificato, utilizzando la capacità:

- non conferita al termine dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e di conferimento ad Anno Termico avviato;
- conferita ma non utilizzata dagli Utenti in sede di definizione, nel mese M-1, dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL relativi al mese M.

8.2) Definizione della capacità di rigassificazione di tipo spot

GNL Italia provvederà a definire la capacità di rigassificazione di tipo spot (in termini di Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile per ogni scarica) sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- esista una finestra temporale di almeno 3 giorni tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della Nave successiva, così come definito nel Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 della Data di Arrivo Programmata per la successiva Nave prevista in scarica non deve essere superiore al valore che risulta deducendo da $90.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ il volume di GNL della successiva Nave prevista in scarica;

- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 di ogni Giorno-gas deve essere compreso tra $10.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ (limite inferiore) e $90.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ (limite superiore);
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alla fine del mese non può essere superiore a $35.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ ***;
- la produzione giornaliera non può essere superiore a $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$ ****, e deve essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di $10.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$;
- il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni scarica viene considerato come consegnato interamente nel Giorno-gas corrispondente alla Data di Arrivo Programmata.

GNL Italia definisce il Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo “Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione”, in funzione della necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

GNL Italia provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet le scariche spot disponibili per il successivo mese M contestualmente alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M. Nel caso in cui sia stata conferita capacità non utilizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05, GNL Italia provvederà a pubblicare le scariche spot disponibili per il successivo mese M entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia.

Le scariche spot disponibili sono ripartite tra quelle relative:

- a) ai primi cinque giorni del mese M;
- b) ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- c) alla restante parte del mese M.

Per ognuna delle scariche spot disponibili verranno pubblicate le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il Volume Massimo Scaricabile di GNL.

Per le scariche spot di tipo c) verranno pubblicati anche i profili di riconsegna del quantitativo rigassificato.

8.3) Richieste di assegnazione

La richiesta di assegnazione di una scarica spot dovrà essere effettuata a mezzo fax, utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l’irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il volume di GNL;

*** Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di $35.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ è sostituito con $30.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$.

**** Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$ è sostituito con $12.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$.

- il nome della Nave metaniera

nonché l'impegno ad aderire alle disposizioni del presente documento.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
2. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniere, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web dell'Operatore, verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniere.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al Volume Massimo Scaricabile pubblicato, verrà considerato, ai fini della richiesta, il Volume Massimo Scaricabile pubblicato.

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le proprie richieste di assegnazione entro:

- il quarto giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M per le scariche spot relative ai primi cinque giorni del mese M;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1 per le scariche relative ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- il terzo giorno lavorativo del mese M per le scariche spot relative alla restante parte del mese M.

Non saranno considerate, ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 8.4, richieste di assegnazione pervenute oltre tali termini.

8.4) Conferimento

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia procederà a conferire la scarica spot:

- mediante assegnazione, entro il giorno lavorativo successivo ai termini per la presentazione delle richieste, al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste, GNL Italia invierà ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno lavorativo

successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.

GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la discarica spot.

GNL Italia potrà modificare i termini per il conferimento delle discariche spot di cui al presente paragrafo qualora venga conferita capacità non utilizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05; al verificarsi di tale evento, l'Operatore ne darà apposita comunicazione a mezzo pubblicazione sul proprio sito Internet.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia costituiscono il Contratto di Rigassificazione Spot.

L'Utente cui è stata conferita la discarica spot è tenuto a presentare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" entro due giorni lavorativi dal conferimento della discarica spot - e comunque entro il giorno lavorativo precedente la data della discarica. La mancata presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1 entro i termini previsti comporterà l'automatica risoluzione del Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI

Ciascuna delle discariche spot per la quale non sia pervenuta, entro i termini previsti al precedente paragrafo 8.3, alcuna richiesta di assegnazione, rimane disponibile fino al terzo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la discarica spot.

GNL Italia non garantisce la disponibilità delle discariche spot pubblicate, che potranno essere modificate - in termini di Data di Arrivo Programmata, Volume Massimo Scaricabile e profilo di riconsegna del quantitativo rigassificato - e/o annullate, al verificarsi dei seguenti eventi:

- inosservanza della programmazione;
- riprogrammazione delle discariche;
- manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni";

fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al precedente paragrafo 8.2. e, nella definizione del Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo “Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione”, la necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

Per le discariche spot relative ai primi quindici giorni del mese M verranno inoltre pubblicati i profili di riconsegna del quantitativo rigassificato, a completamento di quanto già pubblicato per le discariche spot relative alla restante parte del mese M.

GNL Italia provvederà a pubblicare gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di discariche spot entro:

- il medesimo giorno lavorativo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni lavorativi;
- il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni festivi.

La richiesta di assegnazione deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le informazioni previste al precedente paragrafo 8.3, nonché essere corredata dalla documentazione di cui al medesimo paragrafo e dalle garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”.

La richiesta di assegnazione è irrevocabile e dovrà pervenire entro il terzo giorno lavorativo precedente la Data di Arrivo Programmata; eventuali richieste ricevute in giorni festivi saranno considerate da GNL Italia come ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

GNL Italia procederà a conferire la discarica spot - entro il giorno lavorativo successivo a quello cui sia pervenuta la richiesta - al primo Utente che ne abbia fatto richiesta.

Qualora pervengano più richieste di assegnazione nello stesso giorno lavorativo, GNL Italia procederà a conferire la discarica spot:

- entro il giorno lavorativo successivo a quello cui siano pervenute le richieste mediante assegnazione al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro il giorno lavorativo successivo a quello cui siano pervenute le richieste, GNL Italia invierà ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.

GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento, nonché a restituire le garanzie finanziarie, ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la scarica spot.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia rappresentano il Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.